

N. R.G. 53-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 53/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

MAURO VALCARENGHI, C.F. VLCMRA74H22D142Z – con l'Avv. **ILARIA GROPELLI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.07.2024, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, sostenendo di versare in stato di sovraindebitamento incolpevole (essendo stato costretto a contrarre diversi finanziamenti chirografari per poter ottemperare agli impegni assunti nei confronti dell'ex moglie in sede di separazione), nonché allegando documentazione e la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'OCC di Cremona, avv. Paolo Achille Mirri.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (avendo il ricorrente residenza in Vaiano Cremasco), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Il ricorrente non è, poi, soggetto sottoponibile a procedure concorsuali maggiori, e versa evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato



dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dei diversi istituti finanziari che hanno richiesto il rientro dalle rispettive esposizioni, nell'ultimo anno.

La pur non irrisoria capacità di reddito che emerge dalla documentazione afferente l'attività lavorativa svolta al momento dal Valcarengi non consente di soddisfare pienamente le richieste di pagamento da parte dei vari creditori, senza incidere negativamente sulla possibilità dello stesso di onorare gli impegni di mantenimento delle figlie assunti in sede di separazione e, contestualmente, di proseguire a vivere dignitosamente, pur dovendo sin d'ora sottolineare la necessità di ridurre alcune spese voluttuarie emergenti dall'analisi degli estratti conto prodotti (come ad esempio l'abbonamento a Sky o le spese presso bar o pizzerie).

Quanto appena detto si ricollega con la valutazione circa l'importo mensile del proprio reddito che il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura, dovendosi precisare:

i) che sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che *“non sono ricompresi nella liquidazione”*, tra cui *“ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese il ricorrente debba versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta;

ii) l'opportunità di contemperare le esigenze di vita e di programmazione delle spese da parte del ricorrente e l'interesse dei creditori ad ottenere la massima soddisfazione possibile impone di indicare in € 200 mensili la parte di reddito da riversare sul conto corrente della procedura, tenendo conto che allo stato le buste paga risultano gravate da un pignoramento del quinto dello stipendio e che, come sopra accennato, risulta necessario che il debitore sovraindebitato rinunci ad alcune comodità e beni superflui, per rispetto della *ratio* dell'istituto in questione e della rinuncia forzata che i creditori fanno di una fetta importante del loro credito;

iii) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;

iv) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale della ricorrente, ovvero laddove si verificano significative circostanze che importino un incremento o una diminuzione rilevante delle esigenze di mantenimento, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Per il resto, spetterà al Liquidatore attivarsi per poter ottenere la liquidazione delle somme presenti presso Alleanza assicurazioni in forza del piano pensionistico integrativo sottoscritto e alimentato dal TFR del ricorrente negli anni di contribuzione, oltre ad attivarsi per far cessare la trattenuta del quinto dello stipendio, pagamento incompatibile con il rispetto della *par condicio creditorum* che caratterizza le procedure concorsuali.

Si ricorda infine l'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti quale corollario automatico in forza del disposto di cui all'art. 270, comma 5, CCI, che determina



l'applicazione anche alla Liquidazione controllata dell'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MAURO VALCARENGHI VLCMRA74H22D142Z**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Paolo Achille Mirri, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti:
- 6) **indica** in euro 200,00 mensili la quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, 22/08/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

